



**REGOLAMENTO DEI “PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE DEI DOCENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO” AI SENSI DEL D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1265/2025 Prot. n. 255711 del

28/07/2025 Entrata in vigore: 05/09/2025

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
CAPO I – ISTITUZIONE, DIREZIONE, FINANZIAMENTO	3
Articolo 1 - Oggetto, finalità e istituzione	3
Articolo 2 - Centro Multidisciplinare per i Percorsi Universitari e Accademici di Formazione Iniziale e Abilitazione dei Docenti di Posto Comune.....	4
Articolo 3 - Direzione dei Percorsi.....	4
Articolo 4 - Docenza	5
Articolo 5 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi	5
Articolo 6 – Finanziamento e Piano finanziario	5
CAPO II – AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI PERCORSI.....	6
Articolo 7 – Requisiti e modalità di accesso.....	6
Articolo 8 - Bando di selezione e Avvisi per l’ammissione dei candidati sovranumerari	7
Articolo 9 – Ammissione ai Percorsi.....	7
Articolo 10 – Tasse e contributi	8
CAPO III – CARRIERA DEI CORSISTI.....	8
Articolo 11 - Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati	8
Articolo 12 – Commissione didattica per il riconoscimento dei crediti formativi pregressi	9
Articolo 13 - Obblighi di frequenza	10
Articolo 14 - Attività di Tirocinio diretto	10
Articolo 15 – Sospensione.....	10
Articolo 16 - Contemporanea iscrizione	11

Articolo 17 - Rinuncia	11
Articolo 18 - Prova finale e Abilitazione.....	11
Articolo 19 - Commissioni giudicatrici della prova finale.....	12
Articolo 20 - Rilascio del titolo finale	12
 CAPO IV NORME COMUNI E FINALI	 13
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali	13
Articolo 22 - Disposizioni finali.....	13

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si premettono le seguenti definizioni:

- credito formativo universitario (CFU): carico di lavoro richiesto ai corsisti per conseguire i risultati di apprendimento attesi, quantificato in 25 ore;
- classe di concorso o classe di abilitazione: classe di concorso a cattedra e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e ai successivi decreti di revisione periodica;
- centro: Centro Multidisciplinare per i Percorsi Universitari e Accademici di Formazione Iniziale e Abilitazione dei Docenti di Posto Comune (d'ora in avanti Centro);
- struttura didattica o dipartimento gestore: Dipartimento che ha la gestione amministrativo-contabile del Centro come da Statuto;
- PF60: il percorso di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado, erogato dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che prevede l'acquisizione di 60 CFU (indicati nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 4 agosto 2023);
- PF30 e PF36: percorsi di completamento, preordinati all'acquisizione rispettivamente di 30 e 36 CFU (indicati nell'Allegato 2, 3, 4 e 5 al D.P.C.M. 4 agosto 2023) dei complessivi 60 del PF60, ai quali accede chi, sulla base dell'esperienza maturata nell'insegnamento nella scuola secondaria superiore di I e II grado per la specifica classe e/o della priorità acquisita in qualità di vincitore del concorso nazionale per i docenti di posto comune, deve completare il proprio profilo professionale con un percorso formativo più breve e conseguire l'abilitazione all'insegnamento;
- Direttore dei Percorsi: il direttore dei Percorsi (PF60, PF30, PF36) attivati per una stessa classe di concorso;
- bando di ammissione: documento emanato con decreto rettorale, contenente i requisiti e le modalità di ammissione ai Percorsi per chi accede previa selezione;
- avviso di ammissione: documento emanato con decreto rettorale, contenente le modalità di ammissione ai Percorsi per chi è esonerato dalla prova selettiva;
- corsista: chi è iscritto ai Percorsi.

CAPO I – ISTITUZIONE, DIREZIONE, FINANZIAMENTO

Articolo 1 - Oggetto, finalità e istituzione

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi dei Percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dei percorsi istituiti in via transitoria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 4 agosto 2023 ("Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e ss.mm.ii (d'ora in avanti denominati "Percorsi").

2. L'istituzione dei Percorsi dà attuazione alle previsioni di cui all'art. 2-bis, art. 2-ter, art. 5, art. 13 e all'art.18-bis del d. lgs. 59/2017 e all'art. 7, art. 13, art. 14 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. L'offerta formativa è strutturata secondo quanto previsto dall'Allegato A al D.C.P.M. 4 agosto 2023: "Profilo conclusivo del

docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi” e dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5 al medesimo D.P.C.M. che forniscono il quadro delle attività formative previste.

3. L’avvio dei Percorsi è disposto a livello nazionale con nota ministeriale, che stabilisce i termini di apertura della banca dati nella quale ogni istituzione universitaria e accademica inserisce il proprio potenziale formativo, distinto per ogni classe di concorso.

4. L’attivazione dei Percorsi da parte dell’Ateneo ed il relativo potenziale formativo, ovvero il numero degli ammissibili ai Percorsi, sia PF60 che PF30, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, su proposta del Centro, in relazione al fabbisogno di personale, comunicato ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Ministero dell’Università e della Ricerca, che ne tiene conto nel successivo decreto attuativo.

5. La proposta di istituzione dei Percorsi con il relativo potenziale formativo, così deliberata, è subordinata ad accreditamento da parte dell’ANVUR, che si avvale della collaborazione del Nucleo di Valutazione, e da specifica autorizzazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, come previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, che ne stabilisce i requisiti necessari.

Articolo 2 - Centro Multidisciplinare per i Percorsi Universitari e Accademici di Formazione Iniziale e Abilitazione dei Docenti di Posto Comune

1. Il Centro è stato istituito con decreto rettorale rep. n. 1695/2023, prot. n. 258735 dell’8 novembre 2023, con relativo Statuto, come Centro Ordinario Interdipartimentale.

2. Svolge attività di coordinamento didattico e organizzativo dei Percorsi, in coerenza con le classi di concorso e nel rispetto della qualità e della sostenibilità degli stessi, mediante i seguenti organi:

- a) il Coordinatore, nominato con decreto rettorale;
- b) la Giunta, composta dal Coordinatore del Centro e dai direttori dei Percorsi;
- c) il Consiglio direttivo, composto dai componenti della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente designato dall’Ufficio Scolastico Regionale e nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento gestore;

3. Il Centro può disporre delle seguenti risorse: entrate proprie, ai sensi della normativa vigente; assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale; ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro

4. Il Centro si avvale del supporto amministrativo degli uffici di riferimento afferenti alla sede centrale.

Articolo 3 - Direzione dei Percorsi

1. La direzione di ogni Percorso formativo è affidata ad un professore universitario di I o II fascia dell’Ateneo, in possesso di specifiche competenze relative al percorso, come previsto dall’art. 4, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

2. Il direttore di ogni Percorso viene nominato con Decreto Rettoriale, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro all’atto della compilazione della banca dati ministeriale di istituzione e apertura di un nuovo ciclo dei Percorsi.

3. È possibile l’individuazione di un Direttore di Percorso anche in comune tra più Percorsi distinti.

4. Per la direzione di ogni singolo Percorso è previsto un compenso, deliberato ogni anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro. Il compenso trova copertura nelle tasse e contributi di iscrizione degli iscritti ai Percorsi.

Articolo 4 - Docenza

1. L'attività didattica nei Percorsi può essere svolta sia dai docenti strutturati dell'Università degli Studi di Ferrara sia da docenti esterni.
2. L'affidamento degli incarichi di insegnamento al personale docente dell'Università degli Studi di Ferrara e ai docenti esterni, selezionati con apposito bando, è deliberato dal Consiglio Direttivo del Centro. Tale delibera viene trasmessa, per conoscenza, per conoscenza al Dipartimento gestore e agli altri Dipartimenti a cui afferiscono i docenti strutturati impegnati nei Percorsi.
3. I compiti dei docenti, sia strutturati che esterni, sono disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento dei Percorsi.
4. Gli importi per le spese della didattica dei Percorsi trovano copertura nelle tasse e contributi di iscrizione ai Percorsi stessi.
5. Con delibera annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, fissa il compenso orario sia per il personale docente strutturato che per i docenti con incarichi di insegnamento.
6. Al termine dell'attività didattica, il docente titolare di insegnamento è tenuto a compilare e trasmettere, al competente ufficio amministrativo, il registro o il diario, a seconda che si tratti di un docente esterno o di un docente strutturato, comprovante le attività didattiche svolte nell'anno accademico di erogazione dei Percorsi. L'approvazione del registro è a cura del Direttore del dipartimento gestore del Centro, mentre quella del diario è a cura del Direttore del dipartimento di appartenenza del docente strutturato.

Articolo 5 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi dal corso sono stabiliti dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
2. I Percorsi prevedono attività formative inerenti specifici settori scientifico disciplinari e attività di tirocinio diretto e indiretto per un numero di crediti formativi universitari (CFU) disposto dagli Allegati al D.P. C.M. 4 agosto 2023.
3. Le attività formative previste sono indicate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 del D.P.C.M del 4 agosto 2023, con il relativo numero di crediti, variabile in base al tipo di percorso (PF60, PF30, PF36).
4. Il Percorso è superato con il conseguimento dei relativi CFU previsti dal piano dell'Allegato di riferimento e dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso, a seguito dell'esito positivo della prova finale (articolo 9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023).

Articolo 6 – Finanziamento e Piano finanziario

1. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento dei Percorsi, ad eccezione dei costi relativi all'imposta di bollo, è assicurata dai contributi:
 - a) dei candidati che si pre-iscrivono alle selezioni;
 - b) dei corsisti che si immatricolano ai Percorsi.
2. Una quota pari al 30% dei contributi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è attribuita all'Amministrazione centrale dell'Ateneo, il 30% della quale a copertura delle spese generali di gestione dei Percorsi il 70% a favore del Fondo per la premialità da destinare secondo le regole del Fondo comune.
3. Per ogni anno accademico di attivazione dei Percorsi, va presentata, al momento in cui è stabilito il numero degli ammissibili, una prima proposta di piano finanziario, a cura del Consiglio direttivo del Centro, avvalendosi del supporto amministrativo del Dipartimento gestore, che prevede tutti gli impegni di spesa previsti per lo svolgimento dei Percorsi, nonché i ricavi, derivanti dai contributi dei potenziali partecipanti.

4. Il piano finanziario è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico.
5. Il piano finanziario dovrà essere confermato o modificato dopo l'acquisizione delle immatricolazioni dei candidati risultati idonei in posizione utile e alla conclusione dei Percorsi con il consuntivo delle spese effettivamente sostenute. Sia l'aggiornamento del piano finanziario preventivo che il piano finanziario consuntivo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico.
6. Eventuali utili generati sono lasciati nella percentuale pari al 10% nella disponibilità del Dipartimento di appartenenza del Centro, il restante 90% nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II – AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI PERCORSI

Articolo 7 – Requisiti e modalità di accesso

1. Possono accedere ai Percorsi di cui agli allegati al D.P.C.M. 4 agosto 2023:
 - a. coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59, ovvero che sono in possesso della Laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, di laurea ad ordinamento previgente il D.M. 509/99 oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando di attivazione (Percorso 60 cfu – Allegato 1 D.P.C.M. 4 agosto 2023);
 - b. coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei medesimi titoli di cui al precedente punto e hanno acquisito almeno 60 CFU;
 - c. coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della Laurea magistrale a ciclo unico e hanno acquisito almeno 180 CFU;
 - d. coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Percorso 30 CFU – Allegato 2 D.P.C.M. 4 agosto 2023);
 - e. coloro che sono vincitori di concorso, non in possesso di abilitazione all'insegnamento, e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 59/2017 (Percorso 30 CFU – Allegato 2 D.P.C.M. 4 agosto 2023);
 - f. coloro che sono vincitori di concorso, non in possesso di abilitazione all'insegnamento, e hanno partecipato alla procedura concorsuale con il possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (Percorso 36 CFU – Allegato 5 D.P.C.M. 4 agosto 2023);
 - g. coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione al sostegno e aspirano a conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi, mediante l'acquisizione di 30 CFU, fruibili completamente online, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (ex art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023), senza selezione.
2. Gli iscritti ai corsi di studio (lettere b e c), ai fini dell'ammissione all'esame finale dei percorsi, dovranno conseguire la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso, attestando anche il possesso dei crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il D.M. 20 novembre 2023 n. 221, e con D.M.

22 dicembre 2023 n. 255 (Percorso 60 CFU – Allegato 1 D.P.C.M. 4 agosto 2023).

3. Gli ulteriori requisiti curriculari, che devono essere in possesso dei candidati in fase di domanda di ammissione, sono indicati dal d.lgs n. 59/2017 e dal D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, nonché dalle successive disposizioni e precisazioni ministeriali.

4. L'ammissione ai Percorsi avviene mediante le procedure e secondo le scadenze previste dall'apposito Bando di selezione o Avviso, descritti nell'articolo successivo.

Articolo 8 - Bando di selezione e Avvisi per l'ammissione dei candidati sovranumerari

1. Il bando di selezione per l'ammissione ai Percorsi è emanato con Decreto Rettorale.
2. Come previsto dalla normativa vigente in materia, il bando deve indicare:
 - a) il numero dei posti disponibili per ciascun Percorso;
 - b) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Percorsi e del Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
 - c) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - d) le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, come stabilito dalla normativa di riferimento;
 - e) indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
 - f) criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
 - g) contributi richiesti per l'iscrizione alle selezioni e al percorso;
 - h) eventuali agevolazioni previste;
 - i) riferimenti alle date di inizio e termine massimo dei Percorsi;
 - j) percorsi abbreviati e riserva dei posti, quando previsti;
 - k) qualsiasi altra indicazione utile al corretto svolgimento della procedura di ammissione.
3. Per i candidati che accedono come soprannumerari ai PF36 e PF30, è prevista la predisposizione di un apposito Avviso per l'ammissione, nel quale sono indicati:
 - a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento;
 - b) numero dei posti disponibili, se richiesto;
 - c) requisiti di ammissione;
 - d) modalità di presentazione della domanda di ammissione;
 - e) criteri per la formulazione della graduatoria di merito, se necessario;
 - f) contributi richiesti per l'iscrizione ai Percorsi;
 - g) riferimenti di inizio e termine massimo dei percorsi;
 - h) qualsiasi altra indicazione utile al corretto svolgimento della procedura di ammissione.

Articolo 9 – Ammissione ai Percorsi

1. I candidati che si iscrivono ai concorsi per l'ammissione ai Percorsi (PF60 e PF30 allegato 2 D.P.C.M. 4 agosto 2023) sono selezionati da apposite commissioni giudicatrici (o, in alternativa, da un'unica commissione) per la verifica dei requisiti di accesso e la valutazione dei titoli ulteriori, nominate con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, composte da:
 - a) tre componenti effettivi ed almeno uno supplente, individuati tra il personale docente e ricercatore del corpo docenti della/e classe/i di concorso, ad uno dei quali sarà assegnata la funzione di Presidente;
 - b) un segretario verbalizzante, individuato fra il personale tecnico amministrativo di supporto alla direzione e gestione dei percorsi.

2. Ogni commissione redige i verbali relativi alle diverse prove di ammissione e alla graduatoria generale di merito e li trasmette al responsabile del procedimento amministrativo, nominato con decreto rettorale insieme alla commissione.
3. La graduatoria definitiva è approvata dal Rettore, con apposito decreto di approvazione degli atti.
4. Per l'attività svolta da ogni componente delle commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Percorsi è previsto un compenso, deliberato ogni anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.
Il compenso trova copertura nelle tasse e contributi di iscrizione degli iscritti ai Percorsi.

Articolo 10 – Tasse e contributi

1. I contributi e i relativi importi massimi da corrispondere per i corsisti sono determinati dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023 e consistono in:
 - contributo di ammissione;
 - costo di iscrizione;
 - costo di ammissione alla prova finale.
2. Gli importi applicati annualmente dall'Ateneo, le eventuali riduzioni, totali o parziali, le possibilità di rateizzazione, le relative scadenze e i contributi aggiuntivi per ritardato pagamento sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Gli importi dei contributi aggiuntivi per ritardato versamento delle rate di iscrizione, e dei contributi di servizio, legati a istanze individuali (trasferimento, passaggio, riconoscimento, rilascio certificati, rinuncia), sono gli stessi previsti per i corsi di studio attivati nell'anno accademico e quindi sono indicati nel bando annuale delle agevolazioni e della contribuzione studentesca approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
4. Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota di preiscrizione né delle quote di iscrizione ai Percorsi.

CAPO III – CARRIERA DEI CORSISTI

Articolo 11 - Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati

1. Gli iscritti ai Percorsi che abbiano acquisito, nel corso di precedenti studi universitari, crediti formativi debitamente certificati, possono chiedere il riconoscimento purché i crediti siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (rif. Allegato A al D.P.C.M. 4 agosto 2023).
2. Come previsto dalla normativa di riferimento (Allegato B al D.P.C.M. 4 agosto 2023), per il percorso da 60 CFU (Allegato 1), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici (12), nel caso delle seguenti attività formative, considerate nel loro complesso, relative a:
 - a) scienze dell'educazione;
 - b) didattiche disciplinari;
 - c) attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche;
 - d) competenze linguistiche e digitali
3. Per i Percorsi da 30 CFU, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a sei (6) per le attività formative di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).
4. Per le attività di Tirocinio diretto e indiretto, il numero dei crediti riconosciuti non può essere:
 - a) superiore ai cinque (5 CFU) crediti, per i percorsi 60 CFU (Allegato 1 al D.P.C.M. 4 agosto 2023);
 - b) superiore ai due crediti e mezzo (2,5 CFU), per i percorsi 30 CFU.
5. Nel caso di dottori di ricerca o dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso, tramite le

commissioni didattiche descritte al comma 8, valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

6. Relativamente ai 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre 2022, possono essere riconosciuti, ai fini del completamento del percorso di cui all'Allegato 5 e secondo le linee guida di cui all'Allegato B al D.P.C.M. 4 agosto 2023 e fermi restando dieci (10 CFU) crediti di tirocinio diretto.

7. I riconoscimenti devono rispettare i criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative e dei risultati di apprendimento degli iscritti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, in stretta coerenza con il profilo del docente abilitato di scuola secondaria.

8. La Commissione didattica per il riconoscimento dei crediti pregressi (rif. Art. 12) valuta, previa istanza degli interessati, le competenze già acquisite e conseguentemente effettua il riconoscimento dei CFU maturati, in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà il diritto ad alcuna riduzione di contributo di iscrizione, ad eccezione di coloro che nei cicli precedenti hanno sospeso il percorso in oggetto per gravi e giustificati motivi di salute, gravidanza e astensione obbligatoria di maternità che hanno impedito la conclusione dello stesso.

9. Gli insegnamenti riconosciuti vengono inseriti nella carriera del corsista con attribuzione dell'attestazione di frequenza, prevedendo come data quella della delibera di riconoscimento.

10. Il partecipante può presentare istanza di revisione della delibera di riconoscimento entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo non è previsto alcun riconoscimento di CFU, salvo specifiche precisazioni ministeriali rispetto a quanto indicato nel D.P.C.M. del 4 agosto 2023 o in casi particolari, che saranno valutati singolarmente dalla Commissione didattica.

12. Le modalità e le scadenze per la presentazione dell'istanza di riconoscimento di CFU sono comunicate attraverso specifici avvisi pubblicati sulle pagine del sito dedicato di Ateneo.

13. L'eventuale obsolescenza dei crediti formativi sarà valutata dalla Commissione didattica, tenendo conto dell'evoluzione degli specifici contenuti didattici e scientifici delle discipline.

14. In caso di mancato riconoscimento dei crediti richiesti, l'iscritto è tenuto a seguire il percorso completo, come previsto dalla normativa di riferimento.

Articolo 12 – Commissione didattica per il riconoscimento dei crediti formativi pregressi

1. Il riconoscimento dei crediti formativi pregressi è stabilito da un'apposita Commissione Didattica, nominata, per ogni Percorso, con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, e composta da:

- tre componenti effettivi, individuati tra i professori o ricercatori strutturati dell'Ateneo appartenenti al corpo docenti della/e classe/i di concorso;
- un componente supplente, individuato anch'esso tra i professori o ricercatori strutturati dell'Ateneo appartenenti al corpo docenti della/e classe/i di concorso;
- un amministrativo con funzioni di segretario.

2. È compito della Commissione deliberare in merito alle richieste di riconoscimento crediti formativi acquisiti nei corsi di studio universitari o accademici, valutare le competenze già acquisite e predisporre i relativi percorsi per i soggetti che presentano relativa istanza, secondo i criteri previsti dall'Allegato B al D.P.C.M. 4 agosto 2023.

3. Per l'attività di ogni singola Commissione didattica è previsto un compenso, deliberato ogni anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Il compenso trova copertura nelle tasse e contributi di iscrizione degli iscritti ai Percorsi.

Articolo 13 - Obblighi di frequenza

1. Come disposto dall'art. 7, comma 7 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, per accedere alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento (70%) per ogni attività formativa, salvo diversa disposizione da parte del Ministero.
2. Vengono predisposti appositi sistemi per la rilevazione della presenza dei corsisti alle lezioni sia in presenza che da remoto. I docenti titolari di insegnamento sono tenuti a effettuare controlli per verificare le effettive presenze dei corsisti.
3. Qualora si verifichi il superamento della soglia di assenze consentite e la conseguente non ammissione alla prova finale da parte di un corsista, l'ufficio di riferimento deve informare il direttore del Percorso per provvedere agli atti conseguenti, compresa l'individuazione da parte dei Direttori dei Percorsi di eventuali attività formative integrative commisurate al debito di frequenza da colmare.

Articolo 14 - Attività di Tirocinio diretto

1. Per ogni credito formativo di tirocinio diretto, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici (12) ore, come previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023.
2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, l'Ateneo si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie in qualità di:
 - a) Tutor coordinatore: svolge l'attività prevista dall'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, presso il Centro di Ateneo;
 - b) Tutor del tirocinante: svolge le attività presso l'istituzione scolastica sede di tirocinio diretto del corsista.
3. Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali delle specifiche sedi di riferimento. Gli oneri di tali convenzioni trovano copertura nelle tasse e contributi di iscrizione degli iscritti ai Percorsi.

Articolo 15 – Sospensione

1. Il corsista, una volta immatricolato, non può chiedere la sospensione temporanea, ad eccezione dei casi seguenti:
 - a) maternità (ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4 del D.M. 151/2001, non è possibile la frequenza del tirocinio previsto dal Percorso da parte delle corsiste in stato di gravidanza o in congedo obbligatorio di maternità);
 - b) infermità gravi e prolungate certificate (ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68).
2. Alle corsiste iscritte ai Percorsi per cui è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto, si applica, a livello di tutele in materia di gravidanza e maternità, quanto stabilito dal:
 - a) Decreto Legislativo 26 marzo 2011, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e ss.mm.ii.;
 - b) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
3. Le corsiste dovranno comunicare all'Ufficio che gestisce i Percorsi lo stato di gravidanza appena ne siano venute a conoscenza, inviando la relativa documentazione.
4. Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

5. Relativamente alle indicazioni per disciplinare le condizioni di frequenza ad ogni attività prevista dai Percorsi, per analogia, si dovrà fare riferimento alle disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle attività di tirocinio formativo diretto svolte all’interno degli istituti scolastici da tirocinanti in stato di gravidanza iscritte ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, pubblicate sul sito di Ateneo.

Articolo 16 - Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea”, non è consentita la contemporanea iscrizione, né nell’ambito dello stesso Ateneo né presso Atenei diversi, a due o più Percorsi, che prevedono obbligo di frequenza. Tuttavia, laddove il MUR, con specifico decreto, per un determinato anno accademico, lo consenta, è possibile ammettere alla contemporanea iscrizione dei Percorsi coloro che stanno frequentando i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

2. È consentita l’iscrizione contemporanea ad uno dei Percorsi e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) purché non a frequenza obbligatoria.

3. L’Ateneo si atterrà a casi particolari previsti dalla normativa o comunicazioni ministeriali di riferimento.

Articolo 17 - Rinuncia

1. È possibile presentare richiesta di rinuncia agli studi in qualsiasi momento, mediante presentazione di regolare istanza indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara.

2. Al corsista che rinunci alla prosecuzione degli studi, è preclusa qualsiasi attività accademica nonché, fatto salvo il rilascio di eventuali certificazioni, la fruizione dei servizi didattici e amministrativi. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell’Università, gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di tale rinuncia, il corsista non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti.

3. La rinuncia agli studi non comporta alcun rimborso, neppure parziale, dei costi di iscrizione.

Articolo 18 - Prova finale e Abilitazione

1. Come stabilito dall’art. 9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, la prova finale dei Percorsi, volta ad accertare l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’Allegato A al D.P.C.M. 4 agosto 2023, consta di:

- a) una prova scritta, finalizzata ad accertare le competenze acquisite nelle attività di tirocinio svolte nei gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, nonché l’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche, costituita da una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatesi durante il tirocinio;
- b) una prova orale costituita da una lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione, con anticipo di quarantotto ore, avente una durata massima di quarantacinque minuti, progettata anche mediante tecnologie didattiche innovative e strumenti digitali multimediali e accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento alla specifica classe di concorso.

2. Ai fini dell’ammissione alla prova finale i corsisti devono:

- a) aver conseguito la Laurea Magistrale (o Magistrale a ciclo unico) alla quale il corsista risultavano eventualmente iscritto al momento dell'ammissione al percorso;
 - b) essere in regola con le tasse e contributi previsti per l'iscrizione al percorso e alla prova finale;
 - c) essere in regola con l'acquisizione di tutti i CFU e le attività didattiche previste dalla classe di concorso;
 - d) essere in regola con l'obbligo di frequenza, ovvero aver ottemperato alla percentuale minima di presenza alle attività formative, prevista dalla normativa di riferimento, per ogni attività prevista;
 - e) presentare apposita domanda di conseguimento titolo entro il termine perentorio e secondo le modalità indicate dal responsabile del procedimento amministrativo sia sulla pagina web dedicata ai Percorsi che nell'area personale del corsista, versando il contributo previsto.
3. La prova scritta di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere redatta dal candidato e caricata telematicamente nella propria area riservata entro il termine perentorio comunicato all'apertura della domanda di conseguimento del titolo.
4. La prova orale si svolge in presenza, nella data e presso la sede indicate dall'Ateneo sulla pagina web di riferimento.
5. La Commissione giudicatrice della prova finale (art. 19 del presente Regolamento) può assegnare fino ad un massimo di dieci (10) punti alla prova scritta e dieci (10) punti alla lezione simulata.
6. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari ad almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
7. Il punteggio finale è costituito dalla media aritmetica del punteggio della prova scritta e della lezione simulata, ed è arrotondato al secondo decimale (arrotondamento per difetto in caso di parte decimale minore di 0.5, arrotondamento per eccesso in caso di parte decimale maggiore o uguale di 0.5).
8. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Articolo 19 - Commissioni giudicatrici della prova finale

1. La Commissione giudicatrice della prova finale per l'abilitazione all'insegnamento, per ciascuna Classe di Concorso o per classi affini, è nominata, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, con Decreto Rettorale e, come previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, art. 9, risulta composta da:
- a) due docenti universitari appartenenti al corpo docenti del Percorso, che svolgeranno la funzione di presidente e segretario, ed almeno un supplente;
 - b) un componente esterno, esperto di formazione nelle materie inerenti al Percorso abilitante, individuabile anche fra i tutor coordinatori (ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 4/8/2023);
 - c) un componente, designato dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale.
2. Con lo stesso decreto rettorale è nominato anche il responsabile del procedimento amministrativo.
3. Per l'attività di ogni singola Commissione giudicatrice della prova finale, è previsto un compenso deliberato ogni anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro. Il compenso trova copertura nelle tasse e contributi di iscrizione degli iscritti ai Percorsi.

Articolo 20 - Rilascio del titolo finale

1. Il titolo finale di abilitazione su specifica classe di concorso è conferito dall'Università degli Studi di Ferrara con il rilascio di apposita pergamena.
2. La pergamena comprende le seguenti informazioni:
- a) indicazione del Percorso seguito (classe di concorso) sul quale è stata conseguita la relativa abilitazione;

- b) indicazione dell'anno accademico di riferimento.
3. Nella pergamena non è indicato il voto conseguito nella prova finale di abilitazione.
 4. La pergamena è firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica al momento del rilascio.
 5. In caso di smarrimento, distruzione, furto, danneggiamento della pergamena originale, può essere rilasciato un duplicato, previa richiesta dell'interessato che dovrà presentare autocertificazione che attesti i fatti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. A tal fine è previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il duplicato è copia esatta della pergamena originale cui si aggiunge la dichiarazione, a firma del Rettore e del Direttore Generale in carica al momento del rilascio della copia, che il titolo è duplicato della pergamena originale.
 6. Il contributo per il rilascio del titolo finale è ricompreso nella quota di iscrizione dei Percorsi.

CAPO IV NORME COMUNI E FINALI

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Ferrara, titolare del trattamento dei dati personali, raccolti esclusivamente per la gestione della procedura attivata ai sensi del presente regolamento, garantisce che tali dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati, secondo le disposizioni e nei limiti della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e del Codice di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.